

STATUTO DELLA NAPOLI PATRIMONIO S.P.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Articolo 1 – Denominazione

In conformità ed attuazione dei principi e dei presupposti, definiti e disciplinati dall'ordinamento dell'Unione europea ed interno, per la configurazione e strutturazione del modello cosiddetto *in house providing* quale modulo organizzativo per lo svolgimento dei servizi di interesse pubblico, è costituita, ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., del Codice civile e della pertinente normativa vigente, una società per azioni a totale partecipazione pubblica indiretta da parte del Comune di Napoli per il tramite di Napoli Holding s.r.l. società a responsabilità limitata interamente controllata da quest'ultimo, denominata Napoli Patrimonio S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”), che opera per l'esercizio di attività e servizi strumentali per l'ente.

Articolo 2 – Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Napoli, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso l'ufficio del registro delle Imprese competente ai sensi dell'art. 111 *ter* disp. att. c.c.

2.2 L'Assemblea potrà istituire o sopprimere sedi secondarie e modificare la sede legale nell'ambito del territorio sopra indicato, l'Organo amministrativo potrà istituire e sopprimere unità locali operative.

2.3 Il domicilio del socio, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei limiti dei loro rispettivi rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

2.4 Le facoltà di cui ai precedenti commi sono esercitate fermo restando le modalità di esercizio del c.d. “controllo analogo”, anche indiretto”, stabilite del presente Statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stesso.

Articolo 3 – Durata

3.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2060; essa potrà essere prorogata una o più volte ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dall'Assemblea straordinaria in osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

3.2 In caso di proroga, al socio che non abbia concorso all'approvazione della relativa deliberazione non è attribuito il diritto di recesso.

3.3 Gli esercizi si chiudono il 31 (*trentuno*) dicembre di ogni anno.

Articolo 4 – Oggetto Sociale

4.1 La Società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione secondo il modello *in house providing* del servizio di gestione tecnico-amministrativa, finanziario-contabile e legale, manutenzione ordinaria e straordinaria, dismissione e valorizzazione dei beni immobili di proprietà del Comune di Napoli suscettibili di generare reddito da occupazione, locazione e/o sfruttamento commerciale.

4.2 In particolare, la Società esercita, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) recupero, risanamento, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, valorizzazione, trasformazione, alienazione, gestione, presidio, nuova edificazione e servizio di accoglienza relativamente al patrimonio immobiliare del Comune di Napoli;
- b) l'analisi, lo studio, la pianificazione, la progettazione, la valutazione di impatto ambientale, la realizzazione e costruzione, l'affidamento lavori, la direzione lavori, il collaudo, la manutenzione, il monitoraggio e la gestione, ivi compresi i relativi servizi integrati, di beni immobili di proprietà pubblica (anche organizzati in forma di patrimonio) di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, nonché le attività di gestione del patrimonio immobiliare e supporto tecnico amministrativo; l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, la vendita, il miglioramento, la manutenzione e la gestione di beni immobili, inclusi impianti industriali in genere ed altre opere pubbliche e di interesse pubblico, strumentali al conseguimento degli scopi istituzionali del Comune di Napoli e l'esecuzione di qualsiasi operazione connessa a tali beni mobili ed immobili, ivi compresa la locazione, il comodato e la concessione in uso o usufrutto dei beni stessi ed ogni attività strumentale e/o connessa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso dei predetti beni e delle relative parti comuni, la gestione di aree verdi, ivi compresi tutti gli interventi di riqualificazione e manutenzione delle suddette aree;
- c) l'attività di supporto tecnico – logistico agli uffici amministrativi del Comune di Napoli riguardante la realizzazione, l'analisi e la gestione dell'anagrafe edilizia nonché la raccolta, inserimento, trattamento ed elaborazione di dati relativi, strumentali e/o connessi a dette pratiche amministrative. La Società, in tale ambito, potrà procedere all'acquisizione, memorizzazione, gestione, elaborazione, manutenzione, aggiornamento e distribuzione di dati ed informazioni su archivio elettronico in relazione al patrimonio edilizio ed alle infrastrutture pubbliche esistenti, al condono edilizio, al catasto edilizio urbano e dei terreni, all'imposta comunale sugli immobili ed altri tributi, nonché alle verifiche e controlli sui relativi vincoli;
- d) redazione di studi di fattibilità tecnici, valutazione di congruità tecnico economica, progetti per la gestione, valorizzazione e compravendita di beni immobiliari e per la valutazione di mercato dei canoni delle concessioni o locazioni attive e passive;
- e) promozione e sostegno allo sviluppo urbano territoriale ed economico locale, anche mediante la predisposizione di studi, ricerche, progetti di fattibilità, partecipazione a programmi comunitari e quant'altro occorrente alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- f) gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli finalizzate all'ottenimento di bonus, ivi compresi gli immobili adibiti a Edilizia Residenziale Pubblica nel rispetto delle finalità sociali di pubblico interesse cui gli stessi sono destinati e dei principi vigenti in forza della normativa nazionale e regionale applicabile in materia;
- g) predisposizione di studi e progetti urbanistici e di pianificazione urbana e territoriale;

- h) interventi ed attività finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'analisi dei consumi energetici del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli ovvero nella progettazione, nel finanziamento, anche parziale e nella realizzazione di interventi in campo energetico;
- i) supporto e assistenza all'amministrazione del Comune di Napoli nelle materie di cui sopra.

4.3 Fermo restando le modalità di esercizio del c.d. "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dal Comune di Napoli, nell'esercizio delle facoltà stabilite dallo stesso, e purché in coerenza con la disciplina dell'*in house providing*, nei limiti di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/2016 la Società può inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio, attinente o connesso nonché complementare, accessorio o strumentale alle attività di cui sopra, nel rispetto delle restanti norme applicabili e comunque senza pregiudizio rispetto alle attività analoghe o simili a quelle già svolte da altre società partecipate, anche in via indiretta, per il tramite di Napoli Holding S.r.l., dal Comune di Napoli.

4.4 La Società, ferme restando le modalità di esercizio del controllo analogo, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in via strettamente strumentale o accessoria a quelle di cui ai punti precedenti, può inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fidejussioni, ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi, nonché ogni altra operazione che l'organo amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché con lo stesso funzionalmente connessa, osservati i limiti e le disposizioni di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e di cui alla l. 3 febbraio 1989, n. 39; nonché (ii) stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali, ed inoltre acquistare, vendere, permutare automezzi ed autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi genere, specie, tipo, potenza e portata.

4.5 Le attività indicate ai punti di cui al precedente comma potranno essere intraprese unicamente previa positiva valutazione da parte dell'Assemblea della relativa coerenza rispetto al modello *in house providing*.

4.6 Sono tassativamente escluse: l'attività professionale riservata ai sensi della legge 1815/1939, l'esercizio in via professionale delle attività di cui all'art. 1 della legge 1/1991, la sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74, l'esercizio nei confronti del pubblico e delle attività di cui all'art. 4, comma 2 della legge 197/91, l'esercizio in misura prevalente o nei confronti del pubblico delle attività previste dagli articoli 106 e 113 del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, l'erogazione del credito al consumo, l'esercizio dell'attività di leasing finanziario e in genere l'attività riservata dalla legge alle società di intermediazione mobiliare e alle finanziarie.

4.7 La Società opera, inoltre, nel rispetto dei limiti fissati dai principi comunitari in tema di tutela della concorrenza nei mercati e dei limiti fissati dall'ordinamento giuridico nazionale.

Articolo 5 – Limitazione dell'attività

5.1 La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la propria attività in via prevalente con il Comune di Napoli.

5.2 Oltre l'80% (*ottanta per cento*) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Napoli e/o dalle sue società partecipanti in regime di *in house providing* nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016.

5.3 La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 6 – Controllo analogo indiretto e soggezione ad attività di direzione e coordinamento

6.1 La Società, in quanto affidataria in regime di *in house providing*, è soggetta al c.d. "controllo analogo" da parte del Comune di Napoli che lo esercita, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale, nonché nelle forme e modalità stabilite dal presente Statuto e da specifico regolamento/disciplinare approvato dal Comune di Napoli, in via indiretta per il tramite di Napoli Holding s.r.l. ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 16 del d.lgs. n. 175/2016.

6.2 L'Assemblea verifica che la Società operi coerentemente e si conformi:

- a) agli indirizzi gestionali impartiti da Napoli Holding s.r.l., e per esso dal Comune di Napoli, ivi compresi quelli previsti negli atti di affidamento e nei contratti di servizio.
- b) ai principi ed ai presupposti del modello *in house providing*, garantendo il costante controllo sulla Società.

6.3 Il Comune di Napoli, tramite Napoli Holding S.r.l., esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso:

- a) l'inserimento, nei propri documenti di programmazione degli obiettivi di interesse generale che si intendono perseguire nel proprio territorio, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, e la proposizione degli stessi all'Assemblea;
- b) la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, i regolamenti sul reclutamento, i provvedimenti sul contenimento della spesa, gli acquisti e le alienazioni patrimoniali;
- c) l'obbligo dell'Organo amministrativo di rendere all'Assemblea relazioni periodiche sulla gestione, con cadenza almeno semestrale, nonché di introdurre progressivamente

flussi informativi costanti, anche attraverso piattaforme digitali dedicate accessibili altresì ai soci;

- d) la verifica da parte dell'Assemblea dello stato di attuazione degli obiettivi, con segnalazione di eventuali scostamenti dagli indirizzi statutari con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o anche di squilibrio finanziario;
- e) il potere dell'Assemblea di formulare indirizzi e istruzioni vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;
- f) la verifica da parte dell'Assemblea, in sede di approvazione del rendiconto, dei risultati raggiunti dalla Società rispetto agli obiettivi prefissati, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva;
- g) poteri di direttiva e di indirizzo e di rendere parere vincolante da parte dell'Assemblea in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla Società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;
- h) il potere dell'Assemblea di approvare l'organigramma della Società e le sue variazioni.

Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui al comma precedente la Società, attraverso l'Organo di amministrazione, ha l'obbligo di:

- i) conformare ogni atto di gestione agli atti e ai regolamenti del Comune di Napoli;
- j) sottoporre al Comune di Napoli le decisioni e le relative motivazioni a sostegno, su fatti significativi di gestione.

6.4 La Società adegua in ogni caso tempestivamente il presente statuto e gli altri atti di regolamentazione assunti al fine di garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti dell'*in house providing*, sulle scelte gestionali strategiche e di controllo sull'operato dell'organo amministrativo.

6.5 Nell'ipotesi in cui il Comune di Napoli riscontri, anche attraverso i soggetti all'uopo individuati, irregolarità ovvero ritenga necessario intervenire nella gestione della Società, potrà richiedere all'Organo di amministrazione di convocare l'Assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti necessari, fornendo contestualmente al socio Napoli Holding s.r.l. le indicazioni conseguenti.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento anche sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, del socio Napoli Holding s.r.l. Pertanto, a cura dell'Organo amministrativo, sarà iscritta presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 *bis*, comma 2, del Codice civile.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI

Articolo 7 – Capitale sociale

7.1 Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (*un milione virgola zero*) ed è suddiviso in n. 2000 (*duemila*) azioni.

7.2 Ai sensi dell'art. 2346 comma 3, del Codice civile, il valore nominale di ciascuna azione è dato dal rapporto tra capitale sociale e numero di azioni.

7.3 La partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblica. È esclusa la partecipazione di capitali privati, salvo quanto previsto dagli artt. 2, co. 1, lett. o) e 16, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016.

Articolo 8 – Azioni

Le azioni sono nominative; ogni azione è indivisibile. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. I titoli azionari non sono ammessi e pertanto, lo stato di socio risulta unicamente dai libri sociali.

Articolo 9 – Aumento di capitale, obbligazioni e altri strumenti finanziari

9.1 In sede di aumento di capitale, Napoli Holding S.r.l., nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, ha diritto di opzione in proporzione alle azioni di cui è titolare ed in conformità a quanto previsto dall'art. 2441 del Codice civile.

9.2 Fermo restando quanto previsto al successivo art. 11 del presente Statuto, la Società può emettere obbligazioni nominative e/o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

9.3 Fermo restando quanto previsto al successivo art. 11 del presente Statuto, la Società può altresì emettere altri strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, escluso comunque il diritto di voto in Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346, ultimo comma, Codice civile.

9.4 L'emissione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma è deliberata dall'Assemblea straordinaria. La delibera di emissione dovrà prevedere limiti e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.

Articolo 10 – Versamenti e finanziamenti dei soci

Il socio può provvedere al fabbisogno finanziario della Società esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente applicabile alle società *in house* e ai principi di sana e prudente gestione finanziaria. A tal fine, i versamenti potranno essere effettuati unicamente in presenza di esigenze straordinarie e imprevedibili, funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale e dell'interesse pubblico.

Il socio potrà effettuare finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, e versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale o a copertura perdite, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa in materia di partecipazioni pubbliche e dal diritto dell'Unione Europea, con esclusione di qualsiasi forma di sostegno finanziario continuativo e generalizzato. In nessun caso i versamenti potranno determinare un'alterazione della corretta gestione societaria o configurarsi come forme di aiuto di Stato incompatibili con l'ordinamento europeo.

Articolo 11 – Limiti alla circolazione delle azioni

11.1 Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, non è consentito al socio compiere atti di disposizione di qualsiasi natura, intendendosi per tali la vendita, la permuta, il conferimento, il riporto e la donazione, ovvero qualunque atto o contratto tale da

comportare il trasferimento diretto o indiretto a titolo oneroso, a terzi, di azioni della Società, di obbligazioni convertibili in azioni e/o diritti di sottoscrizione, ovvero di diritti reali di godimento e/o di garanzia relativi alle predette azioni e obbligazioni convertibili ovvero di altri diritti relativi alle predette azioni o obbligazioni convertibili. Non è altresì consentito sottoporre volontariamente, in tutto o in parte, le azioni e/o diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia o in usufrutto.

11.2 Le azioni e/o i diritti di opzione sono in tutto o in parte trasferibili dal socio a pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici e/o altre società *in house* sempre che siano rispettati i principi normativi e giurisprudenziali, nazionali e comunitari, del modello *in house providing*, e, purché il Comune di Napoli mantenga un controllo analogo, anche in via indiretta, su di essa esercitato e, più in generale la sussistenza dei presupposti del modello *in house providing*.

11.3 Il trasferimento che intervenga in violazione di quanto previsto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e del socio, cosicché la Società non potrà iscrivere l'avente causa nel libro soci e questi non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione.

TITOLO III

ASSEMBLEE, AMMINISTRAZIONE E ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 12 – Organi sociali

Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea;
- 2) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio Sindacale; e
- 4) il Revisore legale dei conti.

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. In ossequio al disposto di cui all'art. 3 n. 2 del d.lgs. 175/2016, la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

13 – Assemblea dei Soci

13.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Le competenze dell'Assemblea sono previste dalla legge e dal presente Statuto. All'Assemblea spettano, unitamente al Comune di Napoli, in via indiretta per mezzo di Napoli Holding S.r.l., i diritti di controllo sulla Società e sulla gestione *in house providing* dei servizi che compongono l'oggetto sociale della stessa.

13.2 L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 14 – Convocazione dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è convocata, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

14.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, le modalità di svolgimento e l'elenco delle materie da trattare.

14.3 L'avviso di convocazione, corredato da adeguata documentazione in merito alle materie da trattare, dovrà pervenire, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, al socio ed ai Sindaci effettivi in carica.

14.4 Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea, l'Organo amministrativo può scegliere uno dei seguenti mezzi di convocazione:

- a) raccomandata a/r o telefax con avviso di ricevimento inviato a tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci, agli Amministratori in carica ed ai Sindaci effettivi; ovvero
- b) a mezzo posta elettronica con avviso di ricevimento agli stessi soggetti indicati alla lettera a).

14.5 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

14.6 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti in carica degli organi sia amministrativo che di controllo partecipi all'assemblea. È onere di chi presiede la riunione comunicare tempestivamente le deliberazioni assunte dell'Assemblea ai componenti degli organi amministrativo o di controllo non presenti.

14.7 Nell'ipotesi di Assemblea totalitaria di cui al capoverso che precede ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

14.8 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno secondo il disposto dell'art. 2364 del Codice civile.

14.9 Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.10 L'Assemblea deve essere comunque convocata entro 90 (novanta) giorni dalla fine del primo semestre dell'esercizio, al fine di informare i soci sull'andamento della gestione in tale periodo, sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi e sulle iniziative sociali da intraprendere nel secondo semestre dell'anno. L'Organo amministrativo predispone appositi report informativi sullo stato di attuazione delle sopraindicate attività, da inviarsi unitamente all'avviso di convocazione.

14.11 L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno o nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

14.12 Il Comune di Napoli, nonché il socio Napoli Holding s.r.l., possono richiedere, secondo le modalità stabilite, dagli stessi, la convocazione dell'assemblea mediante formale comunicazione, contenente l'individuazione degli argomenti da trattare, all'Organo amministrativo della Società, che vi provvede senza indugio.

Articolo 15 – Intervento e rappresentanza in Assemblea

15.1 Possono intervenire in Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge consentiti, i titolari di diritto di voto. Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni.

15.2 È inoltre consentito l'intervento in Assemblea, ordinaria e straordinaria, mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

Articolo 16 – Presidente dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, ovvero, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza.

16.2 Il Presidente può richiedere l'assistenza di un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea, e nomina, occorrendo, due scrutatori scelti tra i soci o i Sindaci.

16.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente può ammettere ad assistere all'Assemblea anche soggetti estranei alla Società.

17 – Verbale delle deliberazioni assembleari

17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario che, nel caso di Assemblea straordinaria, dovrà essere un notaio.

17.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per l'allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

17.3 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma di legge e del presente Statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

17.4 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere riportato, senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 18 – Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita e delibera validamente con la rappresentanza e con le maggioranze stabilite dalla legge. Le deliberazioni si prendono a votazione palese.

Articolo 19 – Materie riservate all'Assemblea ordinaria

19.1 Fermo quanto specificatamente previsto dalla normativa applicabile al regime *in house providing*, dal Codice civile e dal presente Statuto ed in particolare dagli artt. 5 e 6, l'Assemblea:

- a) approva il bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili, fermo quanto previsto, *inter alia*, dall'art. 32 del presente Statuto;
- b) approva la relazione sulla gestione e realizzazione degli obiettivi dell'Organo amministrativo sentita Napoli Holding S.r.l.;
- c) può autorizzare il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 c.c. alla nomina di un Amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea;
- d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) approva gli schemi tipo dei contratti di servizio;
- f) delibera in ordine allo sviluppo di nuove attività e/o di nuovi servizi e/o acquisizioni o dismissioni di attività e servizi già esercitati;
- g) approva la cessione, il conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
- h) determina il compenso come previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti; conformemente a quanto previsto al successivo art. 34 del presente Statuto, è fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della Società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del Codice civile.
- i) autorizza la stipula di convenzioni e/o accordi di programma con enti pubblici e l'eventuale affidamento di una o più funzioni aziendali o di servizi ad un'altra società *in-house* dello stesso gruppo societario di cui fa parte, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 50/2016.

Articolo 20 – Materie riservate all'Assemblea straordinaria

20.1 In conformità a quanto disposto dall'art. 2365 del Codice civile, l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

20.2 Delibera, inoltre, sull'emissione delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari conformemente a quanto previsto dal art. 9 del presente Statuto e dalla normativa applicabile in materia alle società in regime di *in house providing*.

Articolo 21 – Organo amministrativo

21.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico ovvero, laddove sussistano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto del contenimento dei costi in conformità alla legge tempo per tempo vigente, ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, che possono essere scelti anche tra non soci in base alla normativa vigente applicabile alla Società.

21.2 Laddove la Società adotti il Consiglio di Amministrazione quale organo amministrativo, il numero effettivo di membri è definito dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alla Società.

21.3 Laddove la Società adotti il Consiglio di Amministrazione quale organo amministrativo, lo stesso deve assicurare il rispetto della normativa vigente e deve garantire l'equilibrio dei generi in attuazione della normativa applicabile nel rispetto dei termini da essa previsti.

21.4 La nomina e revoca dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 c.c., spetta al Sindaco del Comune di Napoli che vi provvede, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. m, e 50, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto del regolamento vigente in materia di nomine designazioni e revoche di rappresentanti del comune presso enti, aziende, società ed istituzioni. Le nomine di cui al punto che precede avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Comune di Napoli, e detto rapporto fiduciario rappresenta condizione imprescindibile per l'esercizio del controllo analogo effettuato dall'amministrazione comunale in via indiretta sulla Società, per il tramite di Napoli Holding, così come disciplinato dal presente Statuto e dal Comune di Napoli stesso, di modo che il venir meno di detto *pactum fiduciae*, pregiudicando l'effettività del controllo analogo e, conseguentemente, la sussistenza dei requisiti del c.d. "*in house providing*", integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383, comma 3, del Codice civile.

Spetta, altresì, al Sindaco Sindaco *pro tempore* del Comune di Napoli, anche in caso di cessazione del *pactum fiduciae*, la revoca, anche disgiuntamente, di uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione, senza che tale revoca rientri nella fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui al citato art. 2383, comma 3, del Codice civile, e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente e/o collegato alla essa.

21.5 L'Organo amministrativo resta in carica per una durata di tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e possono essere rinominati.

21.6 L'organo amministrativo deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società ed in possesso di adeguate competenze e comprovate esperienze tecniche e amministrative.

21.7 Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società, e se nominati decadono dal proprio ufficio, coloro che si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile, nonché della normativa di tempo in tempo applicabile alla Società e dal presente Statuto.

21.8 Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei Consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e

comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

21.9 Ai componenti dell'organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso, onnicomprensivo, determinato annualmente in via anticipata con decisione dell'Assemblea, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società e dal presente Statuto.

21.10 I componenti dell'organo amministrativo sono revocabili in qualunque tempo ai sensi del precedente articolo 20.7 salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, nell'ipotesi in cui la revoca avvenga senza giusta causa.

21.11 Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, giusta causa di revoca degli amministratori la grave o reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti dal presente Statuto, l'inosservanza degli indirizzi impartiti dal socio di designazione pubblica in materia di contenimento dei costi nonché la ripetuta inottemperanza alle norme in materia di pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 nonché il conseguimento di un risultato economico per due anni consecutivi che non sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dal Comune di Napoli per il tramite di Napoli Holding S.r.l..

Articolo 22 – Sostituzione degli amministratori

22.1 Se nel corso dell'esercizio uno o più amministratori cessano dalla loro carica, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi del precedente art. 21, in modo da garantire il rispetto della quota in favore del genere meno rappresentato. I nuovi amministratori scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

22.2 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare contestualmente il presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato, oppure la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso, l'Assemblea per la presa d'atto della ricostruzione dell'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni del precedente art. 21, dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Articolo 23 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

23.1 È riservata all'Assemblea l'elezione di un presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione di Napoli Holding S.r.l., previa determinazione sul punto del Sindaco *pro tempore*.

23.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso Napoli Holding S.r.l. anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, ivi espressamente compresa quella in tema di controllo analogo di cui al d.lgs. n. 175/2016. In ogni caso, il presidente è tenuto semestralmente a riferire al socio il generale andamento della gestione e la sua evoluzione.

23.3 La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, in mancanza di tali requisiti è esclusa la carica di vicepresidente.

Articolo 24 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

24.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del presidente ovvero di chi presiede.

24.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con metodo collegiale. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nel territorio italiano, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da un amministratore ovvero dal Collegio Sindacale.

24.3 L'avviso di convocazione è fatto dal presidente mediante lettera raccomandata a/r, fax ovvero posta elettronica certificata, ricevuta almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali la stessa è validamente effettuata almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci. Nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, le modalità di svolgimento e le materie da trattare corredate da adeguata documentazione.

24.4 Le adunanze sono validamente costituite secondo le maggioranze di cui all'art. 24.1 *supra*, ovvero, qualora siano presenti l'intero Consiglio e tutti i Sindaci effettivi, anche senza le formalità di convocazione.

24.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

24.6 Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

24.7 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio, ai sensi di legge.

24.8 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 25 – Poteri dell'Organo amministrativo

25.1 Coerentemente alla natura, composizione e finalità dell'*in house providing*, l'Organo amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente, con la sola esclusione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano espressamente all'Assemblea e in ogni caso secondo gli atti di indirizzo del Comune di Napoli impartiti indirettamente per il tramite di Napoli Holding S.r.l..

25.2 Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e non sono pertanto delegabili le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- a) nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi del successivo art. 30, previa approvazione di Napoli Holding S.r.l.;
- b) approvazione di proposte da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- c) stipula, modifica ed estinzione dei rapporti contrattuali;
- d) concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti;
- e) stipula di contratti di investimento e/o finanziamento di qualsiasi specie o genere per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del Comune di Napoli impartite indirettamente per il tramite di Napoli Holding S.r.l.;
- f) stipula di contratti o impegni che comportino l'obbligo di pagamento, anche in via cumulata, per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del Comune di Napoli impartite indirettamente per il tramite di Napoli Holding S.r.l.

25.3 Fermo quanto disposto dal presente Statuto, l'Organo amministrativo è inoltre competente, ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice civile, ad assumere le deliberazioni concernenti le materie ivi attribuitigli.

25.4 L'Organo amministrativo valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della Società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Articolo 26 – Amministratore delegato

26.1 Il Consiglio di Amministrazione, può delegare, previa delibera dell'Assemblea, parte delle proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un amministratore delegato designato da Napoli Holding S.r.l., previa determinazione sul punto del Sindaco *pro tempore*. Il Consiglio determina l'estensione delle deleghe nei limiti di legge e del presente Statuto.

26.2 All'Amministratore delegato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, competerà la gestione ordinaria della Società al fine dell'attuazione e realizzazione dell'oggetto sociale.

26.3 All'Amministratore delegato può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

26.4 Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte dell'Organo amministrativo, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 27 – Rappresentanza legale

27.1 La rappresentanza, anche processuale, della Società spetta all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio, all'Amministratore delegato. Il Consiglio di Amministrazione della Società può richiedere che taluni atti o categorie di atti siano compiuti solo con firma congiunta del Presidente e dell'Amministratore delegato, se nominato.

27.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti determinandone i limiti e le modalità e stabilendo se la firma debba essere esercitata congiuntamente o disgiuntamente.

La rappresentanza della Società di fronte a terzi, oltre che all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato, ove nominato, può essere attribuita, con atto dell'Organo amministrativo, a procuratori nominati nei limiti indicati dallo stesso Organo amministrativo.

27.3 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e nei limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 28 – Collegio Sindacale

28.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società, durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

28.2 La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto della normativa vigente e deve garantire l'equilibrio dei generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

28.3 La nomina e revoca dei sindaci, nonché la designazione del sindaco effettivo che assume il ruolo di presidente del Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 c.c., spetta al Sindaco *pro tempore* del Comune di Napoli che vi provvede, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. m, e 50, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto del regolamento vigente in materia di nomine designazioni e revoche di rappresentanti del comune presso enti, aziende, società ed istituzioni. .

28.4 Il compenso dei Sindaci è onnicomprensivo e determinato dall'Assemblea al momento della presa d'atto della loro nomina, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

28.5 Il Collegio Sindacale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vigila:

- 1) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società;
- 2) sull'efficacia del sistema di controllo interno;
- 3) sull'affidabilità del sistema amministrativo e contabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- 4) sull'applicazione delle norme pubblicistiche in materia di contratti ed appalti;
- 5) sull'applicazione della normativa per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica sul contenimento delle spese;
- 6) sull'applicazione dei criteri e modalità per il reclutamento del personale, nonché sul contenimento della spesa del personale;
- 7) sull'applicazione delle norme in materia di accesso, trasparenza e anticorruzione.

28.6 Il presidente del Collegio Sindacale porta a conoscenza del Comune di Napoli ogni evento rilevante con tempi concomitanti alle decisioni della Società, e non solo nella relazione al Bilancio d'esercizio.

28.7 È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano tramite strumenti telematici quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Articolo 29 – Revisione legale dei conti

29.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti, ovvero da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art. 2409-*bis* e ss. del Codice civile.

29.2 L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e degli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico, all'esito di una procedura di evidenza pubblica da parte della Società con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.

29.3 L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

29.4 Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità semestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto;
- d) trasmette gli atti che è tenuto a redigere ai soci;
- e) si obbliga a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al Collegio Sindacale.

29.5 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

29.6 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

29.7 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di legge. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

29.8 In caso di decadenza del revisore, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore all'esito di una procedura di evidenza pubblica da parte della Società con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.

Articolo 30 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

30.1 È facoltà del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico, previo parere del Collegio Sindacale, nominare tra i dirigenti della Società un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. L'Organo amministrativo determina, mediante adozione di apposito regolamento, previo parere positivo del Comune di Napoli, l'estensione dell'incarico nei limiti di legge e del presente Statuto.

30.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari resta in carica, nella qualità, fino alla scadenza dell'Organo amministrativo che ha deliberato in merito alla nomina.

30.3 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere scelto tra coloro che abbiano svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nelle aree di amministrazione, finanza e controllo di società pubbliche o private ovvero tra gli iscritti all'albo dei revisori legali dei conti o all'ordine dei dottori commercialisti.

30.4 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari non spetterà alcun compenso per l'attività svolta in tale veste.

30.5 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; effettua altresì attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, ivi incluse le dichiarazioni attestanti la corrispondenza di ogni comunicazione di carattere finanziario alla risultanze documentali, ai libri sociali e alle scritture contabili.

30.6 L'Organo amministrativo vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative contabili.

30.7 È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 31 – Direttore generale

31.1 L'Organo amministrativo può nominare, ai sensi dell'art. 2396 del Codice civile, previa delibera autorizzativa dell'Assemblea ordinaria, un Direttore generale scelto a seguito di procedura di selezione pubblica e in possesso di idonei requisiti di integrità e professionalità.

31.2 L'atto di nomina dell'Organo di amministrazione dovrà, altresì, precisare i poteri attribuiti al Direttore generale, conformemente agli indirizzi e ai vincoli espressi dal Comune di Napoli per il tramite di Napoli Holding S.r.l.

31.3 Al Direttore generale spetterà la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri conferitegli.

31.4 Il Direttore generale dura in carica non oltre la durata dell'Organo amministrativo e comunque non oltre un triennio.

31.5 L'Assemblea verifica ed approva il relativo compenso in ossequio al contratto di categoria vigente ed eventualmente le modalità di sostituzione del medesimo in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

31.6 Il Direttore generale, seguendo le direttive e sotto la sorveglianza dell'Organo amministrativo provvede alla gestione operativa della Società in conformità ai compiti che gli sono affidati dall'organo amministrativo.

31.7 Il Direttore generale può, in particolare:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Amministratore Unico;
- b) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della Società;
- c) formulare proposte in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;
- d) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dell'Organo amministrativo;
- e) stipulare contratti deliberati dall'Organo amministrativo, in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge e dalle norme del presente Statuto;
- f) dirigere il personale e curare le relazioni e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;
- g) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e di licenziamento;
- h) esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto.

TITOLO IV

BILANCIO, UTILI, PIANO STRATEGICO OPERATIVO E REPORTISTICA

Articolo 32 – Esercizio sociale e bilancio

32.1 Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

32.2 L'Organo amministrativo provvede, entro i termini di legge alla redazione del bilancio corredando con una relazione sull'andamento della gestione sociale, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis del Codice civile.

32.3 Il bilancio d'esercizio deve essere comunicato all'organo di controllo almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci per la sua approvazione.

32.4 Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuna posseduta, salvo che l'Assemblea dei Soci non deliberi diversamente.

Articolo 33 – Reportistica periodica

In riferimento a ciascun esercizio, l'Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, con cadenza semestrale, predispone e, tramite il proprio Presidente, trasmette al Comune di Napoli anche in funzione dell'approvazione del bilancio di previsione di quest'ultimo da parte del Consiglio comunale e a Napoli Holding s.r.l. una relazione sul generale andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari, sui livelli di indebitamento, sulla situazione dell'organico e delle collaborazioni, sulla qualità e quantità del servizio reso e sui relativi costi di gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, concluse o in via di conclusione, della Società.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE - SCIOGLIMENTO E CLAUSOLA RESIDUALE

Articolo 34 – Disposizioni varie

34.1 È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

34.2 È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

34.3 È fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della Società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del Codice civile.

34.4 La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta può essere deliberata nei soli casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti ditali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30% (*trenta per cento*) del compenso deliberato per la carica di componente dell'Organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

34.5 Agli organi di amministrazione e controllo della Società si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Articolo 35 – Scioglimento e liquidazione della Società

35.1 La Società si scioglie per le cause indicate all'art. 2484 del Codice civile e negli altri casi stabiliti dalla legge.

35.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

35.3 A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dell'ente socio, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

35.4 Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

35.5 I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società, e, potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

35.6 Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'Assemblea.

Articolo 36 – Rinvio

36.1 Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi vigenti relative alle società per azioni; nonché alle disposizioni di legge in materia di società in regime d'*in house providing*.

35.2 In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono queste ultime.